

Legge regionale 3 agosto 1982, n. 23 (BUR n. 34/1982)

**MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DOMANDE
O RICHIESTE ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.**

Articolo unico

Tutte le domande, le istanze o le richieste che devono essere rivolte a organi o uffici della amministrazione regionale, si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito per la presentazione.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La documentazione di cui al comma primo e i relativi allegati, fatta eccezione per i casi in cui la normativa tributaria non disponga diversamente, viene presentata in carta semplice. ⁽ⁱ⁾

CATALOGAZIONE

i () Comma aggiunto da art. 41 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7.